

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, C.F. 80098730155, in persona del Presidente Avv. Remo Danovi (di seguito, per brevità, anche "Ordine")

E

FONDAZIONE 8 OTTOBRE 2001 per non dimenticare, con sede in Milano, Via San Tomaso n. 3 (C.F. 97378350157), in persona del Presidente Sig.ra Adele Scarani (di seguito, per brevità, anche "Fondazione")

PREMESSO CHE

- a) il Considerando n. 33 del Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 *"sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile"*, sottolinea che le modalità con le quali deve essere affrontata l'assistenza a seguito di un incidente aereo siano di importanza cruciale e pertanto invita gli Stati membri ad approntare un piano di emergenza che preveda, in particolare, servizi di emergenza aeroportuali e assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro famigliari, dedicando una adeguata attenzione al sostegno e alla comunicazione con le vittime e i loro famigliari nonché con le loro associazioni;
- b) l'Art. 21 *"Assistenza alle vittime di incidente aereo e loro famigliari"* del Regolamento (UE) n. 996/2010 prevede che, al fine di garantire una più completa e armonizzata risposta a un incidente aereo occorso nell'Unione europea, ciascun Stato membro e tutte le compagnie aeree registrate nel proprio territorio sono chiamati a predisporre un piano di emergenza che preveda altresì l'assistenza alle vittime di incidente aereo e loro famigliari;
- c) Il Regolamento (CE) N. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante *"Regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea"*, così modificato dal Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per ciò che concerne gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione, prevede all'articolo 8bis che gli aeroporti devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato V bis. In particolare l'allegato V bis, paragrafo B, punto 1, lettera *i*, annovera tra le responsabilità del gestore dell'aeroporto quella di stabilire e attuare *"un piano di emergenza per l'aeroporto, comprendente gli scenari di emergenza che possono verificarsi nell'aeroporto o nelle sue vicinanze. Questo piano è coordinato, ove opportuno, con il piano d'emergenza delle comunità locali"*;
- d) il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008, prevede al

- Considerando 4 che al fine di garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea, le norme attuative debbano *"tener conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in seguito "OACI"), rispettando in tal modo la classificazione rispettiva dell'OACI in tutto il sistema delle norme;*
- e) l'emendamento 25 all'Annesso 9 *"Facilitation"* alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale (*"Convenzione di Chicago"*), del 7 dicembre 1944, adottato dal Consiglio dell'OACI, prevede l'inserimento nel medesimo Annesso 9, Capitolo 8, Sezione 1, della pratica raccomandata 8.46 avente ad oggetto *l'assistenza alle vittime di incidente aereo e loro famigliari*. Tale traguardo è stato reso possibile grazie anche al prezioso contributo del gruppo internazionale di famigliari di vittime di incidente aereo (*"Air Crash Victims Family Groups" – ACVFG*) costituitosi in seno all'OACI e del quale Paolo Pettinaroli, former Presidente della *Fondazione 8 ottobre 2001 – per non dimenticare* era componente);
- f) l'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) in data 8 ottobre 2014 ha emanato la Circolare *"Gen 05 – Piano nazionale per l'assistenza alle vittime di incidenti aereo e dei loro familiari"* (di seguito, Circolare), con la quale ha definito i ruoli di ogni singolo attore coinvolto nelle fasi di assistenza, in caso di incidente aereo con vittime, e i contenuti essenziali che devono essere presenti nei Piani di assistenza delle compagnie aeree e dei gestori aeroportuali. In tale documento ENAC riconosce che tra i servizi che devono essere resi in caso di incidente vi è la Consulenza Legale poiché *"le famiglie devono usufruire di consulenza legale imparziale, questo anche grazie al materiale informativo loro consegnato. Le associazioni dei parenti delle vittime presenti sul territorio, in ragione della loro unica esperienza, possono contribuire a tale consulenza, affinché la vittima o il familiare non venga raggirato da quei soggetti che potrebbero trarre profitto dalla situazione venutasi a creare"*
- g) anche la normativa internazionale (tra cui il Doc. ICAO 9998 - ICAO Policy on Assistance on Assistance to Aircraft Accident Victims and Their Families e il Doc. ICAO 9973 - Manual on Assistance on Assistance to Aircraft Accident Victims and Their Families) divenuta vincolante lo scorso 11 giugno 2015 per tutti i 191 Paesi membri dell'ICAO (tra cui l'Italia) grazie all'inclusione della stessa come Standards and Recommended Practices – SARPS, nell'Annesso 9 *"Facilitation"* alla Convenzione di Chicago del 1944, chiarisce come questo tipo di consulenza potrebbe essere fornita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, da Organizzazioni non-governative e/o da Associazioni di parenti delle vittime di incidenti aerei (Doc. ICAO 9998, Section II, Third Parties, Family Association; Doc. ICAO 9973, Chap. 3, types of family assistance, point 3.25: *"...It is appropriate that they (families) have access to general information pertaining the immediate legal matters. This is may be provided pro bono by local bar association"*)

CONSIDERATO CHE

- a) in caso di incidente aereo, l'aeroporto di partenza e di destinazione, ed eventualmente quelli alternati, dell'aeromobile coinvolto, saranno con tutta probabilità il primo luogo di ritrovamento dei familiari e degli amici delle persone coinvolte, e che pertanto gli stessi aeroporti sono chiamati ad implementare ed aggiornare i propri piani di emergenza aeroportuale, in coordinamento con i vettori aerei, con la previsione di forme di assistenza alle vittime di incidente aereo e loro familiari;
- b) è ormai pacifico, per gli operatori, il ruolo determinante delle Associazioni dei familiari delle vittime di incidente aereo circa la predisposizione e l'implementazione di una regolamentazione omogenea volta alla fornitura di assistenza alle stesse vittime e loro familiari, provvedendo alla medesima assistenza ove necessario, nonché ponendosi come primari interlocutori nella gestione di particolari criticità circa la materia in oggetto;
- c) la Task Force Tecnica della Fondazione 8 ottobre 2001, in ragione delle sue competenze, abilità ed esperienze, ha partecipato, in qualità di osservatore, a numerose esercitazioni del "Piano di Emergenza Aeroportuale" di diversi aeroporti italiani, offrendo il proprio contributo al miglioramento delle criticità riscontrate, in particolare con riferimento alla assistenza alle vittime di incidente aereo e loro familiari, tramite anche la somministrazione di corsi formativi *ad hoc*;
- d) sotto il profilo della consulenza legale, si rende necessario individuare le migliori e più efficaci modalità di fornitura di tale specifico servizio in ossequio ai principi fissati dalla normativa internazionale e italiana sopra richiamata, in particolare per quel che concerne la terzietà e la competenza del soggetto che fornirà la consulenza e la gratuità del servizio stesso

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente documento.
2. L'Ordine e la Fondazione (di seguito, per brevità, anche le "Parti") si impegnano a realizzare congiuntamente un servizio di consulenza legale da somministrare in caso di incidente aereo alle vittime superstiti, ai familiari e a tutti gli operatori aeronautici coinvolti in un incidente o un inconveniente aereo nel rispetto della normativa internazionale e nazionale di cui alle premesse.
3. Per adempiere a quanto previsto, le Parti potranno, tra le altre iniziative:
 - a. realizzare un opuscolo informativo sugli aspetti giuridici da consegnare ai soggetti coinvolti, che verrà aggiornato periodicamente;
 - b. destinare, all'interno dei rispettivi siti Internet istituzionali e di tutti gli altri supporti informativi, un'area dedicata alle informazioni rilevanti in tema di incidenti aerei e alla relativa disciplina sull'assistenza;

- c. istituire un elenco di avvocati incaricati dall'Ordine di prestare la prima consulenza legale alle vittime di incidenti aerei, ai loro familiari e a tutti i soggetti coinvolti;
- d. organizzare convegni, corsi di formazione, seminari, stages (validi anche ai fini della formazione permanente per gli avvocati e per l'individuazione dei professionisti che forniranno la consulenza legale) e ogni altra iniziativa in tema di sicurezza del trasporto aereo;
- e. realizzare, anche con la collaborazione e presenza di altri soggetti e professionisti, esercitazioni di sicurezza periodiche o assicurare la partecipazione alle esercitazioni promosse in ambito aeronautico dagli enti locali.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati le Parti costituiscono una Commissione consultiva, composta da due membri ciascuna, con il compito di individuare le modalità attraverso le quali realizzare il servizio di consulenza legale - nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti - che saranno sottoposte al Consiglio dell'Ordine per la definitiva approvazione.

Le riunioni avranno luogo presso i locali dell'Ordine degli avvocati di Milano o in altro luogo che verrà preventivamente indicato a ciascun membro.

I membri della commissione sono, per ciascuna parte, così individuati:

Avv. Manlio Marino, per l'Ordine degli avvocati di Milano

Avv. Gabriele Minniti, per l'Ordine degli avvocati di Milano

Avv. Felice Cuzzilla, per la Fondazione 8 ottobre 2001

Dott. Lorenzo Mantegazza, per la Fondazione 8 ottobre 2001

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 11 luglio 2016

Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente
Avv. Remo Danovi



Fondazione 8 ottobre 2001

per non dimenticare

Il Presidente
Adele Scarani

